

## Da "Guida al Lavoro" de Il Sole 24Ore – n. 47 del 2/12/2011.

### Autoferrotranvieri: pensionamento anticipato e misura del trattamento

Tribunale di Frosinone 31 maggio 2011

Giud. Marini; Ric. S.A.; Res. Inps

**Articolo 4 Dl n. 501/1995 convertito in legge 1° gennaio 1996, n. 11 - Pensionamento anticipato autoferrotranvieri - Maggiorazione di sette anni ai fini del conseguimento della pensione - Incide sui tempi di maturazione del trattamento e sulla sua entità**

Nel pensionamento anticipato degli addetti ai servizi pubblici di trasporto l'aumento figurativo o convenzionale dell'attività contributiva rileva non solo ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, ma anche ai fini del calcolo dell'ammontare della stessa.

**Nota** - La legge relativa al pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario prevede una maggiorazione pari a sette anni per il raggiungimento della pen-

sione da parte dei dipendenti in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi.

Nel caso di specie, l'Inps riconosce al dipendente i sette anni come utili per raggiungere la pensione, ma non riconosce allo stesso la maggiore contribuzione ai fini dell'ammontare del trattamento pensionistico.

Il Tribunale, basandosi sul tenore letterale della norma, che parla di maggiorazione ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni, e notando, come diversamente, il legislatore ben avrebbe potuto sancire il diritto alla pensione con un anticipo di sette anni, accoglie la domanda del lavoratore.

La pronuncia del Tribunale di Frosinone in commento richiama pure la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 8787 del 2004) che ha stabilito analogo principio.

la succitata sentenza della Suprema Corte, trovava poi conferma in ulteriore pronuncia dello stesso giudice (Cassazione civile, sez. lav., 10 agosto 2006, n. 18145) che stabiliva nuovamente come in tema di pensionamento anticipato degli autoferrotranvieri, l'articolo 4 del Dl n. 501/1995, convertito nella legge n. 11/1996, deve essere interpretato nel senso che la maggiorazione, con lo stesso concessa, dell'anzianità contributiva, ovvero della età anagrafica, non comporta solo l'anticipo della decorrenza della pensione rispetto alla data ordinaria di conseguimento del diritto, ma incide altresì sulla misura della prestazione, giacché nell'arco temporale intercorrente tra la data dell'anticipazione della decorrenza stessa e quella ordinaria del conseguimento del diritto viene accreditata la contribuzione figurativa.

Tempo prima un giudice di merito (Tribunale di Milano 4 gennaio 2001 in Lg (IL) 2001, 797) decideva in senso contrario, rilevando come non esistesse un principio generale in base al quale ogni qual volta il legislatore concedeva un anticipo del trattamento di pensione prima della maturazione dell'anzianità minima prevista e che ciò doveva comportare automaticamente un accredito dei contributi figurativi.

Si segnala che la normativa in tema di pensionamento anticipato degli autoferrotranvieri ha dato luogo anche ad altri contenziosi.

La Cassazione (Cassazione civile, sez. lav., 12 gennaio 2007, n. 515) ebbe a ritenere come gli obblighi contributivi in tema di pensionamento anticipato dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto a carico delle aziende non riguardavano la contribuzione, ma andavano riferiti alla sola anticipazione dei ratei pensionistici, mancando ogni ulteriore previsione in ordine ai versamenti di ulteriori contributi previdenziali, che dunque rimanevano a carico dell'Inps.

In altra occasione, essendo stato risolto il rapporto di lavoro di un dipendente sulla base della legge in base al pensionamento anticipato degli autoferrotranvieri, senza che però questi avesse raggiunto l'anzianità contributiva prevista e in pendenza di domanda di quest'ultimo a rimanere in servizio in applicazione dell'articolo 6 della legge n. 54/1982, la Cassazione (Cassazione civile, sez. lav., 29 novembre 2004, n. 22427) ne accoglieva la domanda di reintegra in servizio anche in forza della pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 226/1990) che aveva dichiarato incostituzionale la legge n. 54/1982 concernente la domanda di prosecuzione del rapporto di lavoro sino al conseguimento della massima anzianità contributiva, laddove non ne prevedeva l'applicabilità agli autoferrotranvieri.